



LAVORO

Lavori socialmente utili e contratto a tempo indeterminato part-time sono compatibili

Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 16/03/2016 n° 5226

di Gloria Daluiso

Publicato il 31/05/2016

LEGGI
ANCHE



SENTENZA

Rapporto di lavoro,
retribuzione, svolgimento di
lavori socialmente utili...



SENTENZ

Lavori
elenco
omissi

Archivia

Scrivi Nota



A+

Condividi



Con la sentenza n. 5226/2016 pubblicata in data 16.3.2016 la Corte di Cassazione ha riconosciuto la compatibilità tra l'assegno erogato dall'INPS in favore del soggetto svolgente lavori socialmente utili e la contestuale effettuazione, da parte di tale soggetto, di una attività lavorativa subordinata con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time.



La questione riguardava il caso di un soggetto a cui l'ente previdenziale aveva corrisposto una somma a titolo di assegno per lo svolgimento di lavori socialmente utili, importo di cui l'ente medesimo chiedeva la restituzione per avere il lavoratore svolto, contestualmente al progetto di pubblica utilità, un'attività lavorativa con contratto di lavoro

subordinato part-time.


L'ente previdenziale riteneva, infatti, che il lavoratore avesse agito in violazione della disciplina contenuta nell'art. 8, commi 4 e 5 del D.Lgs n. 468 del 1997, il quale consente la cumulabilità dell'assegno per lavori socialmente utili, oltre che nei casi di collaborazioni autonome iniziate successivamente al progetto di lavoro di pubblica utilità, soltanto con redditi derivanti da rapporti di lavoro subordinato con orario part-time a tempo determinato.

La Corte, richiamando un proprio precedente (sent. 9205/2012) ed in linea con la *ratio* della disciplina posta dal decreto legislativo sopra citato, ha invece accolto la tesi sostenuta dal lavoratore, sulla base, da un lato, della considerazione che la norma in questione non esclude espressamente la compatibilità tra lavoro socialmente utile e lavoro a tempo indeterminato part-time e, dall'altro, della circostanza che, nel caso di specie, la prestazione lavorativa resa dal lavoratore con contratto di lavoro subordinato risultava non interferire, per orario e modalità di svolgimento, con il progetto di pubblica utilità.

Per approfondimenti:

- [Master in diritto del lavoro e della previdenza sociale](#), master, 40 ore in aula, Altalex Formazione;
- [Lavoro](#), a cura di Favalli Giacinto, Studio Trifirò & Partners Avvocati, Ipsoa, 2016.

(Altalex, 29 aprile 2016. Nota di [Gloria Daluiso](#))

 Condividi



Lascia un commento